

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 114-3852

Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura 7 - Operazione 7.6.1 - Miglioramento dei fabbricati di alpeggio.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visti inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

in particolare il Titolo III, Capo I, articolo 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede di destinare il sostegno ad investimenti materiali e/o immateriali che riguardino i servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali;

la misura del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte denominata M07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", la sottomisura 7.6 "Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente", ed in particolare l'operazione 7.6.1 "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio";

la Legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, che ha istituito in Piemonte l'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

l'articolo 12 della Legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006, che modificava la Legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, istituendo l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

la Deliberazione della Giunta regionale n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'ARPEA per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005 e del relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 885/2006;

il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, che riconosce l'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;

il PSR 2014-2020 del Piemonte, che individua l'ARPEA quale agenzia di pagamento accreditata;

considerato pertanto che l'erogazione dei pagamenti di cui all'operazione 7.6.1 "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio" rientra nelle competenze istituzionali dell'ARPEA;

visto il Regolamento di funzionamento dell'ARPEA approvato con D.G.R. n. 76-7830 del 17 dicembre 2007 il quale, all'articolo 9, prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola);
- l'ARPEA, sulla base di apposite convenzioni stipulate a norma dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002, possa delegare a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/o di servizio tecnico;

considerata la necessità di dare avvio alla fase attuativa della Sottomisura 7.6 - operazione 7.6.1;

considerato che tra i costi ammissibili previsti per il bando sono compresi gli interventi di restauro e riqualificazione dei fabbricati di alpeggio e delle loro pertinenze, nel rispetto della loro particolare connotazione architettonica e paesaggistica;

ritenuto di quantificare in euro 9.800.000,00 l'ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attuazione dell'operazione 7.6.1, ripartite in quota UE per euro 4.225.760,00, quota statale per euro 3.901.968,00 e quota regionale per euro 1.672.272,00;

preso atto dei criteri di selezione dei beneficiari proposti in sede di Comitato di Sorveglianza regionale, nelle sedute del 26 e 27 novembre 2015, come disposto dall'art. 49, par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e il relativo verbale di chiusura approvato con determinazione n. 92/A1705A del 23/2/2016;

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) è versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,880 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816 % del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziare sull'apposito capitolo di spesa 262963 Missione 16 Prog. 1 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'Organismo Pagatore.

preso atto che la quota regionale necessaria per il finanziamento dell'Operazione 7.6.1 "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio", pari ad euro 1.672.272,00, trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp. 10/2018 per complessivi euro 26.000.000,00 e che tali somme, attualmente impegnate non sono state finora utilizzate;

ritenuto di demandare al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera l'attivazione del bando e l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative;

tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di avviare l'attuazione dell'operazione 7.6.1, stabilendo di attivare il bando destinato al sostegno del "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio", relativa agli investimenti destinati al restauro e riqualificazione dei fabbricati di alpeggio e delle loro pertinenze, nel rispetto della loro particolare connotazione architettonica e paesaggistica e nel rispetto dei criteri di cui alla relativa scheda di misura del PSR 2014-2020;

- di destinare per l'attuazione dell'operazione 7.6.1 "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio", risorse finanziarie pari a euro 9.800.000,00, di cui euro 4.225.760,00 a carico del FEASR (43,120%), euro 3.901.968,00 a carico dello Stato (39,816%) ed euro 1.672.272,00 a carico della Regione Piemonte (17,064%);

- di individuare il Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera quale struttura competente per la predisposizione del bando, l'attivazione e la definizione di disposizioni generali e specifiche relative all'operazione 7.6.1 "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio" di cui al PSR 2014-2020;

Il finanziamento della quota regionale pari ad euro 1.672.272,00 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp. 10/2018.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)